

Comune di Volpago del Montello
addizionale comunale sull'IRPEF per l'anno 2011
estratto D.G.C. N.190 del 22/12/2010

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il disposto dell'art. 1 decreto legislativo n. 360/98 - istituzione di una Addizionale comunale all'IRPEF a norma dell'art. 48 comma 10 legge n. 449/98 e sue successive modifiche, tra cui quella disposta dall'art. 1 comma 142 della legge finanziaria n. 296 del 27/12/2006;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 28.02.2008, con la quale è stata istituita la suddetta addizionale per i residenti nel Comune di Volpago del Montello a decorrere dall'anno di imposta 2008;

RILEVATO con la suddetta deliberazione è stato approvato anche il relativo regolamento applicativo dell'addizionale il quale in particolare all'art. 5 prevede che:

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, di cui al comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. 28/09/1998 n° 360, è fissata per l'anno 2008 nella misura di 0,3 (zerovirgolate) punti percentuali.
2. Per gli anni successivi il Comune, con delibera consiliare, può variare, entro i termini di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio considerato, la predetta aliquota nel limite stabilito dalle normative vigenti.
3. In assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio.

PRESO ATTO che l'art. 1 della Legge 24 luglio 2008, n. 126, comma 7, stabilisce che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato";

(...)

D E L I B E R A

DI PRENDERE ATTO:

- che in forza di quanto stabilito dal regolamento comunale dell'applicazione dell'addizionale comunale sull'Irpef, in assenza di variazioni deliberate è confermata l'aliquota in vigore l'anno precedente, pari allo **0,3 per cento**;

(...)

ALLEGATO A)



COMUNE DI VOLTAGO DEL MONTELLO
Provincia Di Treviso

AREA ATTIVITA' PRODUTTIVE E TRIBUTI

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE
COMUNALE ALL'I.R.P.E.F.

(approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 28.02.2008)

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita a norma dell'art. 48, comma 10, della L. 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Art. 2

Soggetto attivo

1. L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Volpago del Montello ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3

Soggetti passivi

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Volpago del Montello, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art 4

Criteri di calcolo dell'addizionale

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota deliberata dal Comune come previsto dal successivo art. 5 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del D.P.R. 22 dicembre 198, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), nel rispetto delle vigenti normative.

Art. 5

Aliquota

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, di cui al comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998, è fissata per l'anno 2008 nella misura di 0,3 (zerovirgolate) punti percentuali.
2. Per gli anni successivi il Comune, con delibera consiliare, può variare, entro i termini di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio considerato, la predetta aliquota nel limite stabilito dalle normative vigenti.
3. In assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio.
4. La deliberazione con cui viene disposta la variazione dell'aliquota è efficace dalla data di pubblicazione della stessa nel sito informatico individuato con decreto del capo del dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art. 6

Modalità di versamento

1. Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune di Volpago del Montello, attraverso apposito codice tributo; dovrà essere effettuato in acconto e a saldo unitamente ai versamenti previsti per l'imposta sulle persone fisiche, così come stabilito al comma 142 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 7

Disposizioni finali

1. Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si fa riferimento al Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il 1° gennaio 2008.